

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

8.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Della Valle Raffaele (gruppo forza Italia)	66
Brugger e Zeller: Modifica all'articolo 3 della legge 17 ottobre 1991, n. 335, recante istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento (1729)	65	Simonelli Vincenzo (gruppo alleanza nazionale)	65
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	65, 66	Sostituzioni:	
Bonito Francesco (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i>	65	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	65
		Votazione nominale:	
		Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	66
		ALLEGATO	69

La seduta comincia alle 16,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Biondi, Bongiorno, Cesetti, Di Lello Finuoli, Fragalà, Nan, Parenti, Pecoraro Scanio, Saraceni, Scozzari e Vignali sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Floresta, Di Capua, Evangelisti, Paoloni, Capitaneo, Prestigiaco, Cicu, Di Stasi, Bargone, Rotundo e Comisso.

Discussione della proposta di legge Brugger e Zeller: Modifiche all'articolo 3 della legge 17 ottobre 1991, n. 335, recante istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento (1729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller: « Modifiche all'articolo 3 della legge 17 ottobre 1991, n. 335, recante istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento ». Avverto che quello in esame è il nuovo testo della proposta di legge, elaborato in sede referente e trasferito in sede legislativa prima della pausa estiva dei nostri lavori. Tale nuovo testo è pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Bonito ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Nel rimettermi alla relazione svolta nella precedente fase dell'iter del provvedimento, ricordo che in sede referente la Commissione è pervenuta all'elaborazione di un nuovo testo della proposta di legge n. 1729, finalizzato a rendere immediatamente operante la sezione distaccata di Bolzano della corte di appello di Trento, decongestionando così il lavoro della sede centrale.

Raccomando quindi l'approvazione di tale nuovo testo che propongo di assumere come testo base per l'ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito che il nuovo testo della proposta di legge n. 1729 è assunto quale testo base per l'ulteriore seguito del provvedimento.

(Così rimane stabilito).

VINCENZO SIMONELLI. Signor presidente, dichiaro di condividere il contenuto del provvedimento in discussione, pur essendo contrario all'istituzione di nuovi tribunali, vista la carenza di magistrati presso i tribunali già esistenti.

Auspico peraltro che il Governo non assuma iniziative finalizzate all'istituzione di nuovi tribunali, anche tenuto conto che più volte è stato dichiarato che non vi sono fondi sufficienti per la gestione dei tribunali esistenti. Per quanto riguarda in generale l'istituzione di sezioni distaccate delle corti d'appello, ritengo invece che in Italia ne potrebbero sorgere parecchie perché servono a snellire il lavoro della magistra-

tura in sede di appello. Pensiamo per esempio all'istituzione di una sezione della corte di appello a Caserta il cui distretto dovrà comprendere i comuni delle province di Caserta e di Benevento.

RAFFAELE DELLA VALLE. Condivido le considerazioni testé svolte dal collega Simonelli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge.

Avverto che, non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del regolamento, procederà direttamente alla votazione finale del nuovo testo della proposta di legge, che consta di un solo articolo.

La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Brugger e Zeller:
« Modifiche all'articolo 3 della legge 17 ot-

tobre 1991, n. 335, recante istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento » (1729):

Presenti	25
Votanti.....	24
Astenuti.....	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì.....	24

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anedda, Bargone, Capitaneo, Cicu, Comisso, Della Valle, Di Capua, Di Stasi, Evangelisti, Finocchiaro Fidelbo, Floresta, Grimaldi, La Grua, Maiolo, Marino, Novi, Paoloni, Pasetto, Prestigiaco, Rotundo, Scermino, Simeone, Simonelli e Stajano.

Si è astenuto:

Li Calzi.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 13 settembre 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 3 della legge 17 ottobre 1991, n. 335, recante istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte di appello di Trento (1729).

NUOVO TESTO

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 17 ottobre 1991, n. 335, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione delle cause civili già discusse davanti al collegio ed agli affari di volontaria giurisdizione già in corso a tale data ».

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge

17 ottobre 1991, n. 335, è sostituito dal seguente:

« 2. Al di fuori della ipotesi di cui al comma 1, per le causa devolute alla competenza della sezione distaccata di corte di appello con sede in Bolzano e per le quali si è avuta rimessione al collegio, il presidente della sezione distaccata provvede a fissare una nuova udienza di discussione che a cura della cancelleria deve essere comunicata alle parti ».

Stampato su carta riciclata ecologica

STC12-2LG-8
Lire 500